



# CITTÀ DI CAORLE

Provincia di Venezia

30021 CAORLE (VE) - Via del Passarin, 15 - Tel. 0421 219 111 r.a. - Fax 0421 219 300 - Cod.Fisc. e P.I. 00321280273

Sito Internet: <http://www.comune.caorle.ve.it>



## REGOLAMENTO DI GESTIONE ED UTILIZZO DEL BACINO DI ALAGGIO E VARO IN STRADA SANSONESSA

Foglio notizie:

**APPROVATO** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19.03.2002

**MODIFICATO** con deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 17/10/2002

**PUBBLICATO**

All'Albo Pretorio per 15 giorni:	
- all'adozione della delibera di approvazione	dal 28.03.2002
- dopo la conseguita esecutività	dal 10.04.2002
- all'adozione della delibera di modifica	dal 23.10.2002
- dopo la conseguita esecutività	dal 03.12.2002

**E' DIVENUTO ESECUTIVO** in data 08.04.2002 per decorrenza dei termini  
in data 02.11.2002 per decorrenza dei termini

**ENTRATO IN VIGORE** in data 26.04.2002, sedicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione, effettuata dal 10.04.2002, per la durata di 15 giorni.

in data 19.12.2002, sedicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione, effettuata dal 03.12.2002, per la durata di 15 giorni.

Il presente atto definisce le forme e modalità secondo le quali la struttura del *Bacino di alaggio e varo di via Sansonessa* - costituita da magazzini, banchine di attracco, strutture di manovra ( gru semovente), viabilità e piazzali di manovra e sosta, come da planimetria generale dell'intervento allegata - andrà gestita ed utilizzata. Le presenti norme hanno carattere vincolante e costituiscono atto di indirizzo fondamentale per l'utilizzo della struttura in argomento.

#### **ART. 1**

La concessione della gestione del " Bacino di alaggio e varo " di via Sansonessa avrà la durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di stipula del relativo contratto e sarà prorogabile, dietro insindacabile valutazione dell'Amministrazione Comunale di Caorle, per una sola volta per un'equivalente durata. La determinazione di concessione della proroga verrà assunta prima di 3 (tre) mesi dalla data di scadenza del contratto di gestione e sarà comunicata prima di 30 (trenta) giorni dalla stessa; a tale scopo andrà inoltrata esplicita istanza sulla quale il Comune, con decisione unilaterale, esprimerà determinazione in merito.

#### **ART. 2**

Il concessionario dovrà obbligarsi con esplicita dichiarazione di accettare l'intera struttura nelle condizioni in cui si trova e di mantenerle la destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte. Alla data fissata per la consegna dell'immobile e delle relative attrezzature si procederà, in contraddittorio con l'Amministrazione Comunale rappresentata da funzionari o personale tecnico, alla stesura di un verbale di consistenza e di accettazione; il concessionario sarà presente tramite il legale rappresentante o persona formalmente delegata.

#### **ART. 3**

Il concessionario dovrà obbligarsi ad eseguire, con ogni onere a proprio carico, tutte le spese di manutenzione ordinaria della struttura di che trattasi.

#### **ART. 4**

Il concessionario della struttura, che per scopi e finalità risulta prioritariamente a supporto della flotta peschereccia di Caorle, dovrà costantemente perseguire lo scopo primario di fornire assistenza, alaggio e manutenzione ad imbarcazioni da pesca o strutturate per l'esercizio prevalente di tale attività, ovvero imbarcazioni che svolgono, nell'ambito del territorio di Caorle, attività di trasporto/servizio di linea avente caratteristiche di pubblica rilevanza. Tali natanti avranno priorità rispetto ad imbarcazioni da diporto o destinate a scopi diversi.

#### **ART. 5**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di occupare alcuni spazi delle pertinenze scoperte in relazione ad eventuali lavori di ampliamento e/o miglioria futuri dalla stessa disposti ed appaltati, senza che ciò possa dare luogo ad istanze di riconoscimento di particolari pretese da parte del concessionario.

#### **ART. 6**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di occupare spazi nel bacino acqueo in relazione all'attracco o sosta di mezzi propri o di altri Enti Pubblici preposti a finalità di tutela e/o sorveglianza o di protezione civile, nel numero massimo di 5 (cinque). Il concessionario pertanto dovrà sempre garantire la disponibilità di n. 5 posti di attracco, alaggio, varo e sosta, che risulteranno individuati ed identificati in specifica planimetria.

#### **ART. 7**

La libera transitabilità al bacino dovrà essere sempre costantemente garantita ed in nessun modo potrà essere limitato in qualsiasi maniera o forma lo sbocco libero sul Canale dell'Orologio.

#### **ART. 8**

Il concessionario dovrà obbligarsi con specifiche dichiarazioni di accettare ed ottemperare, senza preclusione alcuna, a tutte le norme di navigazione, secondo quanto previsto dal Codice di navigazione e correlato regolamento di attuazione.

#### **ART. 9**

Il concessionario dovrà impegnarsi a consentire il libero accesso a personale dipendente dell'Amministrazione Comunale; in nessun modo potrà esserne limitato l'accesso alla struttura o parti della stessa. L'Amministrazione Comunale si impegna unicamente a formulare anche tramite informale comunicazione entro 1 (una) ora prima dell'accesso. L'accesso alla struttura, in quanto bene pubblico, dovrà essere comunque ampiamente garantito.

#### **ART. 10**

Il concessionario si impegnerà a dotarsi di un piano di sicurezza specifico all'attività, esercitata sia dal personale dipendente che da chiunque operi ed agisca all'interno della struttura; qualora tale presenza costituisca pericolo per le attività svolte o violi le disposizioni stabilite dal piano di sicurezza il concessionario ha l'obbligo dell'allontanamento del soggetto e della comunicazione delle violazioni all'Ente proprietario per le eventuali azioni di propria competenza. Il piano di sicurezza dovrà tener conto di tutti i possibili rischi connessi all'attività del cantiere navale ed il concessionario altresì dovrà possedere i requisiti tecnico - professionali e/o le abilitazioni all'esecuzione delle lavorazioni pericolose ( con sostanze chimiche) previste dalle legislazione vigente in materia.

Il piano di sicurezza dovrà essere presentato all'Amministrazione Comunale prima della sottoscrizione della concessione d'uso e costituirà elemento contrattuale.

#### **ART. 11**

Il concessionario si impegnerà a stipulare idonea assicurazione mediante polizza fidejussoria, per l'intera durata della concessione, a garanzia delle strutture e delle responsabilità civile derivanti dall'esecuzione dell'attività espletata.

#### **ART. 12**

Il concessionario non potrà mai ed in alcun modo subappaltare e/o subaffittare l'immobile, o parti di esso, e le relative pertinenze a pena della rescissione del contratto di gestione. Il concessionario pertanto resterà l'unico soggetto responsabile di fronte all'Amministrazione Comunale, pur se consentito l'utilizzo delle strutture da parte di personale non dipendente.

### **ART. 13**

Il concessionario dovrà dichiarare di accettare incondizionatamente i valori delle tariffe da praticare ai natanti da pesca o aventi servizio di pubblica carattere di trasporto/ rilevanza; tali valori saranno stabiliti dalla Giunta Comunale di Caorle con proprio autonomo provvedimento, basandosi su valori medi per servizio in ambiti territoriali comparabili. Le tariffe da applicare alle imbarcazioni aventi diverse finalità saranno stabilite liberamente dal concessionario, con il solo obbligo della comunicazione all'Ente proprietario senza che quest'ultimo possa imporre dei limiti o fissazioni sulla loro misura.

### **ART. 14**

Rimane impregiudicato l'utilizzo del bacino, che ha finalità primaria di supporto alla flotta peschereccia di Caorle, come da precedenti articoli.

### **ART. 15**

Il pagamento del canone annuale offerto avverrà in due soluzioni di cui la 1<sup>a</sup> rata, relativa al 1° semestre, da effettuarsi entro il 31 gennaio, mentre la 2<sup>a</sup> rata, relativa al 2° semestre, da effettuarsi entro il 31 luglio.

### **ART. 16**

Eventuali controversie, che dovessero sorgere, saranno prioritariamente definite tra il legale rappresentante della ditta affidataria del servizio ed il responsabile del procedimento mediante risoluzione in via bonaria. Solo qualora non si giungesse ad un definitivo accordo l'argomento sarà deferito alla competenza della giustizia ordinaria.